

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1149/AV2 DEL 25/07/2013**

**Oggetto: [Convenzione con l'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari)
per attività di tirocinio di formazione ed orientamento.]**

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Dirigente Responsabile dell'U.O. Programmazione e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTO l'atto di delega all'adozione del presente atto all'uopo rilasciato dal Direttore Generale ASUR con provvedimento prot. n. 23827 del 14.11.2011;

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/5/2013 ad oggetto "Presenza d'atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano";

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi specificati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari), di instaurare un rapporto di convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico a favore degli studenti laureati, compresi coloro che frequentano Corsi di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione o Corsi di Master o di Perfezionamento, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari) secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima

tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dare atto, altresì, che la presente Determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli*

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Segreteria Amministrativa – Sede di Ancona)

- Normativa di riferimento
 - Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18;
 - D.Lgs. n. 502/92, art. 6;
 - Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
 - Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
 - Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

○ Motivazione:

Con nota e-mail del 21/02/2013, ns. prot. n. 23279 del 21/02/2013, l'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari), chiede di stipulare una convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti laureati, compresi coloro che frequentano Corsi di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione o Corsi di Master o di Perfezionamento, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Le vigenti disposizioni normative in materia di tirocini di formazione e orientamento possono riassumersi:

- Art. 27 del DPR 11/7/1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- Art. 6 del DLgs n. 502/92 "rapporti tra SSN e Università";
- L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di orientamento";
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/97";
- D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ad oggetto "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" come modificato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270;
- Circolare n. 92 del 15/7/1998 del Ministero del Lavoro Direzione Generale Impiego recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.3.1998";
- Direttiva n. 2 dell'1/8/2005 del Dipartimento delle Funzioni Pubbliche – Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto "Tirocini di formazione e orientamento";
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ad oggetto "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - > Accoglie gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;
 - > Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al n. di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
 - > Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;

- L'Università, in qualità di soggetto promotore:
 - > Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25 marzo 1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
 - > Designa un tutore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;
 - > Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della convenzione e del progetto formativo e di orientamento
 - > Predispose il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda.

La realizzazione pratica del tirocinio è subordinata, quindi, alla stipula di apposita convenzione tra l'Azienda e l'Università così come previsto nel DM n. 142 del 25/3/98 (art. 4, comma 2 "Tutorato e modalità esecutive" e allegato "schema di convenzione"), che disciplina dettagliatamente i tirocini definendo gli obblighi dei soggetti (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corrisponde ai requisiti di legge di cui al DM 142/98 ed è conforme allo schema allegato al DM. La presente convenzione ha validità annuale con tacito rinnovo – salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di almeno un mese prima della scadenza.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

L'ASUR – Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di Determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: "La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009;

SI PROPONE

1. Accogliere, per i motivi specificati nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari), di instaurare un rapporto di convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico a favore degli studenti laureati, compresi coloro che frequentano Corsi di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione o Corsi di Master o di Perfezionamento, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari) secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dare atto, altresì, che la presente Determina è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gabriele Colombo)

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta, inoltre, che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Il Dirigente
Segreteria Amministrativa - Ancona
(Dott. Gabriele Colombo)

Visto:

Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico-Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

- ALLEGATI -

Schema di Convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' LUM - JEAN MONNET DI CASAMASSIMA (BARI) - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'ASUR/Area Vasta 2, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via G. Marconi n. 9 - 60044 Fabriano – d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale ASUR Dottor Piero Ciccarelli, nella qualità anche di Direttore Area Vasta 2 domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'Università LUM - Jean Monnet di Casamassima (Bari), C.F. 93135780729, rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, nato a Bari il 4 novembre 1963, domiciliato ai fini della carica in S.S. 100 Km 18 – 70010, nel seguito denominata "Soggetto Promotore".

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le Aziende o Enti ospitanti;
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso Imprese, Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici o Privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati, compresi coloro che frequentano Corsi di Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione o Corsi di Master o di Perfezionamento, in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso Aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n. 196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi di presenza, sono fissati di comune accordo tra il Responsabile del soggetto ospitante e il tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio formativo può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dal tirocinante stesso.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, il soggetto promotore cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture dell'Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, il soggetto promotore nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all'Università a fine stage; segnalare al tutore aziendale e alla Facoltà eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/08; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta all'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta all'Università e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare l'Università e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. 81 del 9 aprile 2008.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sez. V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 6
(Natura e durata della convenzione)

La presente Convenzione, ha valenza aziendale e durata annuale dalla data di sottoscrizione con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 7
(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Casamassima (Bari). Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9
(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Casamassima, li _____

PER L'UNIVERSITA' LUM - JEAN MONNET
(Prof. Emanuele Degennaro)

Fabriano, li _____

PER L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Direttore Generale in qualità di Direttore Area Vasta 2
(Dottor Piero Ciccarelli)